

DELIBERA N. 722/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ FUTURA 2000 S.R.L., (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE "RADIO CENTRO SUONO SPORT"), PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL'ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 406/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008 n. 148;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione in data 29 luglio 2011 n. 17/11/DIC/UDIS della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, notificato in data 3 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Futura 2000 s.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione radiofonica in ambito locale “*Radio Centro Suono Sport*” - a seguito di monitoraggio d’ufficio - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, della delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso radiocronaca integrale e in diretta dell’incontro calcistico Roma – Lazio, disputatosi in data 19 gennaio 2011 senza aver acquisito i relativi diritti. Nella fattispecie, dall’ascolto delle registrazioni si era rilevato quanto segue:

- alle ore 20.00 circa comincia la registrazione, in cui due commentatori in studio parlano di calcio in generale, e discutono sul pre-partita nella Capitale, caratterizzato da alcuni episodi di violenza e da alcuni arresti, fornendo altresì alcune informazioni sulla viabilità; al punto 14.05 circa del primo file i commentatori in studio lanciano il collegamento con lo stadio “*Andiamo al volo allo stadio, con Massimo D’Adamo in rampa di lancio*”. Quest’ultimo fornisce informazioni sulle formazioni in campo; al punto 45.00 circa del primo file Alberto Mandolesi e Massimo D’Adamo, i due cronisti presenti allo stadio, annunciano il fischio d’inizio della partita: “*La Lazio in completo celeste, la Roma con maglietta rossa e calzoncini bianchi... c’è subito un fuori gioco fischiato a Kozak...*”. I due cronisti parlano della squadra, di partite precedentemente giocate, ma al punto 47.05 circa riprendono la radiocronaca: “*Pressing della Lazio, intervento goffo di Julio Sergio... La Roma cerca di uscire dalla propria area di rigore ... sono partiti meglio gli avversari...*”. Dopo due minuti e 40 secondi di gioco i cronisti aggiornano il risultato, sempre di 0 a 0. Al punto 49.00 circa concentrano l’attenzione sull’infortunio di Adriano: “*Adriano forse si è fatto male, gli è uscita una spalla... Attenzione: gioco fermo...*”. I due continuano le loro considerazioni sul punto, mentre raccontano che Adriano si dirige verso la panchina, commentando negativamente la decisione dell’allenatore di non disporre un tempestivo cambio del giocatore; ricomincia la radiocronaca al punto 53.52 circa del primo file, quando i due inviati evidenziano un fallo non riconosciuto però dall’arbitro Bergonzi; ai punti 57.00 circa e 58.00 circa del primo file forniscono aggiornamenti del risultato, ancora di 0 a 0. Si soffermano, poi, sulla situazione di Adriano, il quale nel frattempo ha indossato un tutore per la spalla, ritenendo controproducente, per l’esito della partita, la mancata sostituzione del giocatore dolorante;

- il secondo file inizia subito con la radiocronaca *“La Lazio avanza 11 contro 9, attacca la squadra bianco celeste... rientra De Rossi...”*. Dopo lo scambio di qualche battuta critica nei confronti della Lazio che ha continuato a giocare, nonostante De Rossi fosse in terra, riprende la radiocronaca, al punto 03.00 circa: *“De Rossi in profondità per Borriello ... Determinati e duri i giocatori della Lazio... primo corner per la Lazio!”* E ancora *“La rincorsa ... deviazione... ancora calcio d'angolo! ... Bravo Julio Sergio a parare, s'è tuffato e il pallone l'ha fatto suo!”*. Al punto 05.10 circa del secondo file i commentatori descrivono dettagliatamente un fallo su Burdisso: *“Brutta entrata su Burdisso! Piede in faccia su Burdisso da parte di Radu... intervento pericolosissimo!!”*. Questo fallo fa guadagnare un calcio di punizione per la Roma, descritto a partire dal punto 06.00 circa del secondo file: *“Cartellino giallo, calcio di punizione alla Roma ... seguiamo il calcio di punizione che partirà dalla Tevere... palla piovve sulla tre quarti, recupera Brighi...”* La cronaca del primo tempo continua descrivendo alcune azioni di gioco che vedono la Lazio all'attacco, ad esempio, al punto 07.42 del secondo file: *“Ancora Kozak al limite ... Parata di Julio Sergio!!! Deviazione all'ultimo istante di Kozak, grande Julio Sergio!”* e, ai punti 13.16 e 16.00 circa del secondo file, un fallo subito da De Rossi e uno da questi commesso: *“Cartellino giallo per De Rossi, giusto... è entrato sulla gamba del numero 15, di Gonzalez”*; al punto 33.34 circa del secondo file si conclude il primo tempo e gli inviati passano la linea allo studio, che manda in onda uno stacco pubblicitario. In seguito, poi, sempre dallo studio, si aggiornano i risultati delle varie partite della giornata e si commenta il primo tempo del derby, in particolare criticando pacatamente l'operato dell'arbitro;

- al punto 47.05 circa del secondo file, lo studio ripassa la linea allo stadio dove i due cronisti riprendono la cronaca al fischio d'inizio del secondo tempo: *“Partito Menez... lo ferma Radu... seguiamo questo calcio di punizione... morbido...”*. Interrompono la descrizione delle azioni in campo per convenire sul fatto che la Roma già dai primi istanti del secondo tempo, appare più determinata. Al punto 28.00 circa del terzo file viene descritto un fallo di mano di Gonzalez che determina la decisione dell'arbitro di concedere un rigore per la Roma. Al punto 29.12 circa del terzo file i cronisti descrivono il calcio di rigore: *“Lo batte Borriello, cinquantaduesimo della ripresa ... rincorsa di Borriello, tiro, GOAL!!!”*; al punto 12.30 di un quarto file, denominato “Secondo tempo”, viene concesso un rigore per la Lazio: *“Hernanes contro Julio Sergio, derby tutto brasiliano, tiro! Pareggio!”*. Si interviene alla descrizione delle azioni in campo con l'aggiornamento del risultato e con qualche commento sull'andamento della partita, deludente nel primo tempo, con la Roma in ripresa nel secondo. Al punto 32.00 circa del quarto file viene effettuata la descrizione dell'azione che porterà alla vittoria della squadra capitolina: *“Menez parte, parte contro la porta della Lazio, l'affondo del francese ... Semplicio GOAL!!!”*, commentando poi: *“Roma 2 – Lazio 1, solo 1!”* Il programma prosegue con le medesime modalità fino al termine dell'incontro.

SENTITA in audizione la società Futura 2000 srl in data 8 novembre 2011, e viste le memorie difensive del 22 settembre 2011 (ns. prot. n. 48589) e del 18 novembre 2011 (ns. prot. n. 64229), in cui questa ha evidenziato che:

- in assenza di un verbale di acquisizione della Guardia di Finanza, la Società non è in grado di comprendere quale fosse il materiale probatorio a supporto dell'accertamento dell'AGCOM;
- nel programma oggetto di contestazione si sarebbe svolto un mero commento della partita, nel rispetto del diritto di aggiornamento del risultato sportivo, diritto riconosciuto dalla normativa vigente;
- in ogni caso non si sarebbe determinato alcun pregiudizio a danno di altre emittenti, in quanto, nel bacino di utenza della Regione Lazio, ed in particolare per l'area metropolitana di Roma, le società sportive di Roma e Lazio non hanno ceduto ad alcuna emittente radiofonica il diritto alla trasmissione della radiocronaca in esclusiva, come previsto al punto 17.1 delle Linee Guida;
- la società Futura 2000 srl non avrebbe arrecato pregiudizio nemmeno nel senso dell'aver richiamato ulteriori introiti pubblicitari a discapito dei concorrenti, dati i limiti di affollamento pubblicitario imposti dalla disciplina di settore;
- la Società Futura 2000 s.r.l. avrebbe adeguato il proprio comportamento alla normativa vigente, come attesta anche l'Autorità relativamente alla trasmissione del 4 marzo 2011;
- la Società chiede pertanto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione in via estensiva alla violazione dei regolamenti dell'Autorità in materia di cronaca radiofonica sportiva, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della diffusione radiofonica e audiovisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO quanto segue in ordine alle predette giustificazioni:

- in primo luogo, si rileva che il supporto materiale impiegato dall'Autorità per accettare la violazione è stato inviato dalla stessa Società Futura 2000 s.r.l., pertanto non è possibile accogliere l'obiezione della difesa relativa a presunte difficoltà nell'individuare il materiale probatorio;
- con riferimento all'asserita assenza di pregiudizio della violazione posta in essere dalla Società, in quanto i diritti relativi alla cronaca radiofonica in ambito locale delle squadre della A. S. Roma e S. S. Lazio non sono stati ceduti ad alcuna emittente radiofonica locale operante nel bacino regionale del Lazio, essendo pertanto rimasti in capo alle singole società sportive, deve rilevarsi quanto segue. L'articolo 5, comma 2, del citato decreto prevede che "L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti

medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento". È ragionevole pertanto ritenere che, impregiudicate le conseguenze civilistiche, nell'ottica che qui rileva, quella del procedimento sanzionatorio amministrativo, la sussistenza del pregiudizio del normale sfruttamento da parte degli assegnatari dei diritti possa considerarsi un elemento rilevante per l'integrazione della fattispecie. In proposito va tenuto conto del fatto che l'evento calcistico che qui viene in luce - l'incontro Roma – Lazio del 19 gennaio 2011 - era relativo agli ottavi di finale di Coppa Italia. Seppure è vero che nessun operatore a livello locale nel bacino del Lazio detenga i diritti per la radiocronaca sportiva di tali eventi in esclusiva, questi sono, del pari, detenuti a livello nazionale dalla RAI – Radio Televisione Italiana spa, la quale, per la giornata oggetto di contestazione, ovvero il 19 gennaio 2011, ha anche provveduto ad esercitarli in diretta sull'emittente radiofonica Rai Radio1. La cronaca integrale e in diretta trasmessa dall'emittente "Radio Centro Suono Sport" costituisce, pertanto, un palese ed ingiustificato pregiudizio allo sfruttamento normale di siffatti diritti, in quanto il programma da questa trasmesso presenta le medesime caratteristiche editoriali e il medesimo contenuto (cronaca radiofonica in diretta) di quanto trasmesso da RAI Radio 1 in qualità di assegnatario dei diritti per la radiocronaca, comportando una conseguente sostituibilità tra i programmi e dunque un potenziale spostamento di audience. L'assenza di pregiudizio addotta dalla Società non può essere, pertanto, ritenuta configurabile;

- seppure sia vero che la legge imponga limiti di affollamento pubblicitario, il descritto spostamento di audience è potenzialmente idoneo a richiamare gli investimenti pubblicitari, a danno dei concorrenti;

- da ultimo, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina ad hoc per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di favor per l'emittenza locale. Sul punto l'Autorità, nella sua riunione del Consiglio del 19 luglio 2010, ha disposto l'invio di una segnalazione al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *"L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o*

sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS *“Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS *“Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive”;*

RITENUTA la sussistenza, nel corso della programmazione dell’emittente radiofonica in ambito locale *“Radio Centro Suono Sport”*, della società Futura 2000 S.r.l., con sede in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28, (00192), del giorno 19 gennaio 2011, dalle ore 20.45 circa alle ore 22.30 circa, di un episodio di violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), pari al minimo edittale in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Futura 2000 s.r.l. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d’utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società risulta aver prontamente modificato la propria linea editoriale nel rispetto della normativa vigente in materia;
- con riferimento alla personalità dell’agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione, come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Futura 2000 s.r.l (partita IVA 05684451007) con sede legale in Roma (00192), Via Cola di Rienzo n. 28, e sede operativa in Roma via Salvatore Talamo, n. 61 esercente l'emittente per la radiodiffusione radiofonica in ambito locale "Radio Centro Suono Sport" di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 722/11/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 722/11/CONS"

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135,

comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla citata società Futura 2000 s.r.l. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, lì 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola